



COMUNE DI ORROLI

Provincia Sud Sardegna

197 – 04

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 49 Del 29-12-21

Oggetto: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D.LGS. 19.08.2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017, N. 100 - AL 31.12.2020

L'anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 17:30, presso questa Sede Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

BOI ALESSANDRO	P	PISEDDU DANIELA	P
ANEDDA FILIPPO	P	VITELLARO MAURIZIO	P
ANEDDA SILVIA	P	PITZALIS GIORGIO	A
LOBINA TIZIANA	P	CAVALLERI ANDREA	P
MEREU ALESSANDRO	A	OLLA FRANCESCO	A
MURGIA MASSIMO	P	PISANO FULVIO	A
ORGIANA IGOR	A		

ne risultano presenti n. 8 e assenti n. 5.

Assume la presidenza il Signor BOI ALESSANDRO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Dr.ssa ATZORI ANNA FRANCA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	S
----------------------	---	---------------------------	---

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro:
- le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e);
- l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

Premesso che:

l'articolo 20 del decreto legislativo 175/2016, il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100 (di seguito TUSPP), prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente "un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette";

se ricorrono le condizioni previste dallo stesso TUSPP che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono "un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione";

in sede di razionalizzazione periodica, l'articolo 20 comma 2, impone la dismissione:

delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;

delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;

nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite.

il TU prevede anche la chiusura della società pubbliche il cui fatturato, nel triennio precedente, sia risultato inferiore a 500.000 euro;

per esattezza, limiti ed anni di riferimento sono:

per i provvedimenti di ricognizione 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) il fatturato medio è di almeno 500.000 euro annui;

il limite di almeno un milione di euro si applicherà a partire dal 2020 sul triennio 2017-2019 (articoli 20 comma 2 lettera d) e 26 comma 12-quinquies del TU);

l'articolo 20, infine, vieta le "partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti";

per tale ipotesi, l'articolo 26 (comma 12-quater) differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TUSPP (2017-2021);

infine, è necessario dismettere anche le partecipazioni nelle società che non siano riconducibili ad alcuna "categoria" tra quelle elencate dall'articolo 4 del TU o che non soddisfino i "requisiti" di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TU;

DATO atto che:

l'articolo 24 del TUSPP nel 2017 ha imposto la "revisione straordinaria" delle partecipazioni societarie; tale provvedimento di revisione è stato approvato in data 28.09.2017 con deliberazione n. 45,

per regioni e province autonome, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, istituti di istruzione universitaria e autorità portuali, la revisione del 2017 costituiva un aggiornamento del precedente "Piano operativo di razionalizzazione del 2015" (commi 611 e 612, articolo 1, della legge 190/2014);

l'art. 20 del decreto legislativo 175/2016 prevede che le amministrazioni debbano effettuare, annualmente con proprio provvedimento, "un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette";

il comma 11 dell'articolo 26 del TUSPP ha stabilito che "alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si [proceda] a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017";

il provvedimento di razionalizzazione "periodica" del 2019 è stato approvato in data 30/12/2020 con deliberazione n. 48;

pertanto, dopo la revisione del 2015 e quelle del 2017, 2018, 2019 e 2020, il comune di Orroli risulta titolare delle seguenti partecipazioni societarie:

- Abbanoa S.P.A;
- GAL Sarcidano Barbagia di Seulo
- Consorzio Turistico dei Laghi

preso atto delle partecipazioni in portafoglio, applicando i criteri dettati dal decreto legislativo 175/2016, l'ufficio segreteria ha predisposto il **Piano di razionalizzazione 2021** allegato alla presente (**Allegato A**);

Rilevato che questa assemblea, in attuazione dell'art. 20 del TU, intende fare proprio ed approvare l'allegato Piano completo dalla relazione sullo stato di attuazione del provvedimento riferito al 2020;

Attestato che sulla proposta della presente è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica (articolo 49 del TUEL) e il parere favorevole del Revisore Dei Conti:

all'unanimità dei voti espressi a norma di legge

DELIBERA

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di approvare il **Piano di razionalizzazione 2021** delle società pubbliche, Piano che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (**Allegato A**);

PARERE: REGOLARITA' TECNICA
VISTO con parere Favorevole

Il Responsabile
F.to Aresu Pietro

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Dr. BOI ALESSANDRO

Il Segretario
F.to Dr.ssa ATZORI ANNA FRANCA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 03-01-22 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (come prescritto dall'art. 30, comma 1°, della L.R. 13.12.1994, N. 38).

Orroli, li 03-01-22

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa ATZORI ANNA FRANCA

LA PRESENTE COPIA E' CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.

Orroli, li 03-01-22

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa ATZORI ANNA FRANCA